

STUDIO LEGALE IACOBELLI

ROMA - Via Panama, 74 – Tel. 06/8541439 – Fax 06/8552166
MILANO - Via Sant'Andrea, 3 – Tel. 02/76005133 – Fax 02/76027478
NAPOLI - Via Pietro Giannone, 30 – Tel. 081/5992012 – Fax 081/4629016
BENEVENTO - Corso Garibaldi, 8 - Tel. 0824/24411-24622 – Fax 0824/21719
Pec gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com

Ecc.mo TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 414 c.p.c.

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti
dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

per

la sig.ra **BASILE CONCETTINA**, nata il 18.04.1974 ad Acerra ed ivi residente alla via Verona, CF.: BSLCCT74D58A024I rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V, ed Emilio Iacobelli, CF: CBLMLE79E31A783W, con studio in Napoli, Via P. Giannone, 30, che elegge **domicilio** PEC: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com ed emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it fax: 06/ 855 2166, giusta mandato a margine del presente atto

RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE IL LAZIO, Ufficio Ambito territoriale di Roma 0000004, Viale G. Ribotta, 41, 00144 Roma, c.f. 80190390585 in persona del dirigente p.t., – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, Viale G. Ribotta, 41, 00144 Roma, c.f. 97248840585 in persona del dirigente p.t., – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11 – Napoli- C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché



L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

L'UFFICIO SCOLASTICO Provinciale PER LA CAMPANIA , Ufficio VI , ambito territoriale di Napoli in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11 – Napoli- C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati coinvolti nella mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 nonché di tutti i docenti assunti a tempo indeterminato con riferimenti ai medesimi anni a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso,

per

- l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte, per quanto di ragione, dell'O.M. n 45 del 25.02.2022, e del CCNI sulla mobilità del personale docente relativo al triennio 2022/2025 sottoscritto in data 18.05.2022, con particolare riferimento all'art. 8 (e conseguente annullamento e/o la disapplicazione degli elenchi delle assegnazioni (graduatorie) e dei passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2022/2023) per la parte in cui viene riconosciuta, in violazione dell'art. 470 del D.Lgs. 297/94, la precedenza ai docenti neo immessi in ruolo a danno dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale, (con maggior punteggio) presso i Comuni e/o distretti e/o sedi Territoriali indicate nelle relative domande di mobilità con conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una sedi site nella provincia prescelta con precedenza rispetto ai docenti neo immessi in ruolo anche tenuto conto del criterio meritocratico;

- di tutti gli atti e determinazioni compiuti dal MIUR in violazione di legge e/o errore materiale nella formazione della graduatoria finalizzata alle assegnazioni nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ivi;

Premessa:

1. **La ricorrente docente di ruolo e titolare presso I. C. Matteo Ricci di Roma-scuola primaria, posto Comune (RMEE8BY01P - VIA CINA 4);**
2. **si evidenzia, ai fini della competenza territoriale, che la ricorrente è stata assegnata, in via provvisoria, per l'A.S. 2022-2023 (con termine al 31.08.2023)**



presso l'I.C: Michelangelo Augusto di Napoli – Bagnoli, Bagnoli scuola primaria ;
(cfr busta paga e elenco not. ass. provv. 1 e all. n. 2)

3. la docente, in quanto titolare presso Istituto scolastico di provincia diverso da quello di residenza ha più volte, ma invano, presentato, domanda di trasferimento ottenendo come detto dolo l'assegnazione provvisoria, come meglio indicato al punto 1 che precede;

4. **La ricorrente, pertanto nei termini previsti dalla suddetta O.M. e del CCNI (cfr doc all.), ha presentato, per il tramite del sito di istanze ON LINE, annualmente, ma invano, la domanda di mobilità, esprimendo le proprie preferenze nel seguente ordine** (cfr doc domanda di mobilità all. n. 3)

1	Comune	A024	ACERRANA
2	Distretto	031	Distretto 031NA
3	Distretto	030	Distretto 030NA
4	Distretto	029	Distretto 029NA
5	Distretto	027	Distretto 027NA
6	Distretto	033	Distretto 033NA
7	Distretto	032	Distretto 032NA
8	Distretto	026	Distretto 026NA
9	Distretto	025	Distretto 025NA
10	Distretto	034	Distretto 034NA
11	Distretto	035	Distretto 035NA
12	Distretto	028	Distretto 028NA
13	Comune	F839	NAPOLINA
14	Distretto	040	Distretto 040NA

15 Provincia NA NAPOLI; (cfr domanda di mobilità doc all. n. 3)

5. **Nonostante il riconoscimento del punteggio pari a punti 67** (59 per servizio e titoli + 3 per figli + 6 per il comune ricongiungimento) la stessa non otteneva l'ambito trasferimento; (notifica diniego domanda mobilità all. n. 4)

* * * * *

6. Il diniego all'assegnazione definitiva, in favore della ricorrente, presso le sedi prescelte all'atto della presentazione della domanda di mobilità è in totale violazione dell'art. 470 comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.297 ;

7. la ricorrente infatti, in virtù di tale previsioni avevano diritto ad ottenere una delle sedi e/o distretti richiesti per la scuola primaria, (quantomeno facenti parte della



provincia di Napoli) con precedenza rispetto ai docenti neo immessi in ruolo se del caso, con minor punteggio;

8. l' ART. 8 – del CCNI per l'A.S. 2022/2023 ha previsto al comma 5 in violazione dell'art. 470 del Dlgs 297/94 , norma di rango superiore, ha previsto che : “ 5. *Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24,2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase;* (cfr CCNI e O.M. sulla mobilità anno 2022/20203 all. ti n. 5 e 6)

9. al comma 6. Ha altresì previsto che “le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) . (...)”;

10. è da ritenersi **del tutto illegittima la previsione di cui all'art.8 del CCNI 18.05.2022** e applicazione dell'art.470 d. lg s. n.297 \1994, atteso che tutti i posti disponibili dovevano essere attribuiti alla mobilità provinciale e interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni a ruolo (anche a prescindere dal punteggio);

11. come può evincersi dall'estratto riassuntivo dei movimenti, per l'A.S. 2022-2023 sono stati riservati alle immissioni in ruolo, a danno dei docenti che hanno fatto domanda di mobilità, n. 225 posti a fronte di soli 142 posti riservati ai docenti appartenenti alla fase della mobilità; (cfr elenco trasferimento all. n.7e 7a per estratto)

12. in particolare da GAE e GM risultano essere stati immessi in ruolo numerosissimi docenti, tutti con punteggio inferiore alla ricorrente, presso le sedi da queste ultime prescelte tra cui:

13. Con decreto del 19.7.22 “In vista delle imminenti operazioni di immissione in ruolo per l'a. s. 2022/2023 venivano pubblicate le disponibilità, per i posti comuni e di sostegno, per tutte le scuole dell'infanzia e primaria afferenti all'Ambito Territoriale di Napoli ed in particolare, per la scuola primaria venivano indicate le seguenti sedi disponibili: (cfr riparto posti immissioni in ruolo all. n. 8 e 8a)

- nomine in ruolo
- Nae024011 na 24 - dante alighieri ee normale eeee - scuola primaria, **posti 3**
- Nae03001x na 30 - parini ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae11001g barano d'ischia - piedimonte ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae35501v convitto elementare ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae80801n na ic bonghi - quattro giornate ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**



- Nae81001n na ic 23 colletta - bovio ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae81102e na ic borsellino - nobile ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae81203b na ic campo moricino - umberto ee normale eeee - scuola primaria **4**
- Nae826017 na ic pascoli 2 - marta russo ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae83001v na ic marotta - basile ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae83101p na ic maiuri - maiuri ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae83601t anacapri i.c. - b. Croce ee normale eeee - scuola primaria **posti 9**
- Nae85101x na ic vittorino da feltre ee normale eeee - scuola primaria **posti 5**
- Nae85201q na ic 6 fava-gioia ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae864012 pimonte - franche ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae88001x lacco ameno ic princ. Piemonte ee normale eeee - scuola primaria **posti 3**
- Nae899011 na ic - confalonieri ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8a4011 na ic - adelaide ristori ee normale eeee - scuola primaria **posti 3**
- Nae8aa01d na ic gabelli - plesso casanova ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8ab019 capri i.c. - iv novembre ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8b0018 na ic 49 - e. Toti ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8b201x na ic - s. P. Aldo moro ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8b301q na ic 88 de filippo ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8b901p na ic - nazario sauro ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8bk01x t.greco ic giampietro romano ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8bq01v na ic 26 imbriani - borelli ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8bz03r na ic 47 - sarria de robbio ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8c001v t.del greco leopar -montessori ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8c5023 na ic d'aosta-scura ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8c801d na ic 68 - caruso ee normale eeee - scuola primaria **posti 10**
- Nae8ca01p portici ic 1 - don bosco ee normale eeee - scuola primaria **posti 3**
- Nae8cc01a portici ic 4 - de lauzieres ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8cf01t na ic - alfredo oriani ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8ck01e na ic - nuovo edificio ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8cm016 na ic 58 - kennedy ee normale eeee - scuola primaria **posti 5**
- Nae8cn012 t.greco i.c. 2 morelli sauro ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8cu016 na ic don g. Russolillo ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8cw01t na ic ferdinando russo ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8cz019 t.greco ic don lorenzo milani ee normale eeee - scuola primaria **posti 3**
- Nae8d1019 na ic 19 - russo ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8db015 ercolano i.c. Iovino scotellaro ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8dd01r na ic baracca - vitt. Emanuele ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8df02d t. Greco ic falcone scauda orsi ee normale eeee - scuola primaria **posti 4**
- Nae8e0014 forio ic 1 - capoluogo ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8ec01g na ic 46 - scialoia ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8ep01v na ic caro-cd 85 berlingieri ee normale eeee - scuola primaria **posti 7**
- Nae8eq01p na ic 53 gigante g. - neghelli ee normale eeee - scuola primaria **posti 10**
- Nae8f101e na ic 20 - villa fleurent ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8f8019 na ic radice sanzio - radice ee normale eeee - scuola primaria **posti 10**



- Nae8fd012 plesso massimo troisi ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8fe01t s.giorgio a cr. 2 - g.mazzini ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8ff01n s.giorgio a cr. 3 - don milani ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8fg02e s.giorgio a cr. 4 via noschese ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8fr015 na ic 70 marino -n.r. S. Rosa ee normale eeee - scuola primaria **posti 6**
- Nae8fv01t portici i.c. 5 s.gius. Moscati ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8fw01n portici ic 2 - l. Da vinci ee normale eeee - scuola primaria **posti 2**
- Nae8gd01l na ic 76 mastriani via gorizia ee normale eeee - scuola primaria **posti 1**
- Nae8gn01c forio 2 don vincenzo avallone ee normale eeee - scuola primaria **6 posti**
- Nae8gs01l na ic madonna assunta ee normale eeee - scuola primaria **posti 3**
- Nae8gw018 na 48 - madre claudia russo ee normale eeee - scuola primaria **posti 7;**

* * * * *

14. Con riferimento alle GPS venivano invece convocati, da Graduatorie di merito, i seguenti docenti , tra l'altro con punteggio inferiore; posti, tutti , che dovevano essere riservati, in via prioritaria alla ricorrente, già di ruolo; : *(cfr doc all. n. 9)*

- **Da GM 2016 :** Carannante Arianna,Santoro Rosa Anna, Mascia Mariateresa , Sorrentino Carmela, Olivieri Serena, Mangiacapra Elisabetta, Papallo Floriana, Sposito Angela; Esposito Luigi, Mazzaro Cinzia, Cirillo Mariagrazia, Bifulco Carmela, Romano Fortunata, Gentile Mariafrancesca, Di Palma Rosanna, Ciaramella Eliana, Pero Olga, Tanzillo Maria, Niola Katiuscia, Ferraro Assunta, Falco Giuseppina, Grieco Maria, D'urso Carmela, De Magistris Luisa, De Santis Assunta, Muto Monica; Raffaella, Viscione Miriam, Esposito Filomena, Maiorino Teresa, Sortino Anna, Amato Jessica, Varchetta Carmela, Giannetti Carmen, Coppola Antonietta, De Falco Daniela, Vaccari Giusy, Lombardi Angelo;

15. Detti posti venivano quindi riservati alle immissioni in ruolo di docenti inseriti nelle GAE e/o GM tutti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed in particolare , da GAE in favore dei seguenti docenti (si riportano per brevità le prime 61 posizioni) ; posti, tutti , che dovevano essere riservati, in via prioritaria alla ricorrente, già di ruolo; (cfr doc all. n. 10)

Cognome e nome	graduatoria	Provincia	Classe di concorso	Posizione
MANFELLOTTO ANNA RITA	GAE	NA	EEEE	1
MAIETTA ANGELA SILVANA	GAE	NA	EEEE	2
MARAUCCI ASSUNTA	GAE	NA	EEEE	3
PIROZZI PATRIZIA	GAE	NA	EEEE	4
VARRIALE SARA	GAE	NA	EEEE	5
ESPOSITO CARMELA	GAE	NA	EEEE	6
DE SIMONE CONSIGLIA	GAE	NA	EEEE	7
SAVIANO MARIA	GAE	NA	EEEE	8
CUCCURESE LUISA	GAE	NA	EEEE	9



UCCIERO CRISTINA	GAE	NA	EEEE	10
ELEFANTE STEFANIA	GAE	NA	EEEE	11
NAVE TERESA	GAE	NA	EEEE	12
PALUMBO MARIANNA	GAE	NA	EEEE	13
BUONOMO PAOLA	GAE	NA	EEEE	14
CICILIANO GABRIELLA	GAE	NA	EEEE	15
CANCIELLO TERESA	GAE	NA	EEEE	16
DE PALMA CHIARA	GAE	NA	EEEE	17
PARRELLA ANNA	GAE	NA	EEEE	18
MASSARO SIMONA	GAE	NA	EEEE	19
GRILLO RITA	GAE	NA	EEEE	20
PENSA SILVANA	GAE	NA	EEEE	21
COPPOLA ANGELA	GAE	NA	EEEE	22
CRISCUOLO ORSOLA	GAE	NA	EEEE	23
BORGOGNA MARIA	GAE	NA	EEEE	24
SARNELLI ASSUNTA	GAE	NA	EEEE	25
ERRICHELLO ANGELA	GAE	NA	EEEE	26
CHIANESE CRISTINA	GAE	NA	EEEE	27
MANZO ASSUNTA	GAE	NA	EEEE	28
AUTIERO ANNA	GAE	NA	EEEE	29
BARBATO LUCIA	GAE	NA	EEEE	30
GARGIULO TERESA	GAE	NA	EEEE	31
FERRANTINO MADDALENA	GAE	NA	EEEE	32
SARRACINO ASSUNTA	GAE	NA	EEEE	33
PALLADINO ARMIDA	GAE	NA	EEEE	34
SIMEOLI ROSARIA	GAE	NA	EEEE	35
ESPOSITO SILVIA	GAE	NA	EEEE	36
VILLANO MARIAGRAZIA	GAE	NA	EEEE	37
ESPOSITO MOCERINO SALVATORE	GAE	NA	EEEE	38
RUSSO LUISA	GAE	NA	EEEE	39
SILVESTRE ANNA	GAE	NA	EEEE	40
FERRARA MARIA	GAE	NA	EEEE	41
RIANNA ALESSANDRA	GAE	NA	EEEE	42
SCOTTODI CLEMENTE FILOMENA ROSARIA	GAE	NA	EEEE	43
RICCARDI ANNA	GAE	NA	EEEE	44
TARDELLI MARIA PIA	GAE	NA	EEEE	45
GRAGNANIELLO LUISA	GAE	NA	EEEE	46
CIOPPA CARMELINA	GAE	NA	EEEE	47
PERNA CARMELA	GAE	NA	EEEE	48
APROVITOLA CECILIA	GAE	NA	EEEE	49
FERRARA GIOVANNA	GAE	NA	EEEE	50
RANIERI ELISA	GAE	NA	EEEE	51
ROMA MARIA	GAE	NA	EEEE	52
DIDATO CONCETTA	GAE	NA	EEEE	53
PEZZELLA MARIA FRANCESCA	GAE	NA	EEEE	54
MICCIO MARIA ROSARIA	GAE	NA	EEEE	55
FILOSA ANTONIETTA	GAE	NA	EEEE	56
MUSTO ANNA RITA	GAE	NA	EEEE	57
DONZELLI DIANA	GAE	NA	EEEE	58
CAPASSO PAOLA	GAE	NA	EEEE	59
MONETTI DANIELA	GAE	NA	EEEE	60
MANZO MARCELLA	GAE	NA	EEEE	61

* * * * *

16. Tra l'altro sempre dal documento pubblicato dal Miur (in formato excel) al termine della mobilità residuavano ulteriori 225 posti che dovevano essere assegnati ai docenti già di ruolo che, come la ricorrente, avevano fatto domanda di trasferimento



essendo stati riservata quest'ultimi solo una minima percentuale (25%); (cfr doc all. n. 7)

17. In particolare la ricorrente aveva diritto ad essere assegnata, in virtù del punteggio riconosciutole, con precedenza anche rispetto a tutte le ulteriori docenti che hanno presentato la medesima domanda di mobilità;

* * * * *

18. **È altresì, illegittima è in ogni caso la mancata assegnazione della ricorrente presso una delle sedi prescelte nella provincia di Napoli invece stante la vacanza di posto, entro la provincia di Napoli, assegnati ingiustamente ai docenti NON di ruolo (da GAE e/o GPS) ; (cfr doc all. n. 11)**

19. Come ben noto infatti “ ex art. 8 del suddetto CCNI, “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale sono stati effettuati i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali” ;

20. Risulta che il numero di posti vacanti e disponibili era di fatto superiore rispetto a quello indicato dall’Amministrazione all’atto della determinazione delle disponibilità di cui al punto che precede;

21. **Ed infatti, per quanto consta alla ricorrente numerosi posti, (già vacanti e disponibili alla data della formazione dell’organico dell’autonomia da cui effettuare il computo dei posti da destinarsi alla mobilità ed alle immissioni in ruolo), sono stati computati nel successivo organico di fatto da cui l’Amministrazione ha attinto ai fini delle assunzioni annuali da GAE e/o da GPS;** (cfr doc dotazioni organiche anno 2022/2023. 11 e 11a)

22. il fabbisogno reale di nuove assunzioni doveva essere individuato al netto degli esuberi con sistemazione anche d'ufficio, e anche per compensazione tra diverse classi di concorso, di tutti i docenti che avessero il titolo specifico per essere trasferiti e utilizzati su tutti i posti realmente disponibili. Ciò in quanto la ratio della D. Lgs 297/94 **era ed è quello, all' evidenza logico e scontato, di realizzare la massima e più ampia assegnazione definitiva del personale già in forze prima di procedere a nuove assunzioni.** Tale principio, invero, per ragioni di contenimento della spesa pubblica e di buon andamento, efficienza ed economia dell' azione amministrativo, sottende anche le operazioni di immissione in ruolo (vedi art. 39 e 40 L.449/97, art. 34 D. Lgs 165/01), risultando all' evidenza illogico ed antieconomico procedere all'assunzione di nuovo



personale nonostante una situazione di esubero.

Premesso quanto sopra, si osserva

IN DIRITTO

1) Diritto di precedenza rispetto ai docenti neo immessi in ruolo – violazione art. 470 della Legge n. 297/1994;

Come dedotto in premessa la mancata assegnazione della docente presso una delle sedi prescelte dalle stesse è in violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994 atteso che , i posti disponibili sia prima che dopo la fase della mobilità, avrebbero dovuto essere riservati, in primis, alla mobilità provinciale e/o interprovinciale .

Ed infatti le operazioni di mobilità, di cui al CCNI, (anche con riferimento all'art. 8 commi da 6 a 9) sono state effettuate dal MIUR in violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994, **IN BASE AL QUALE LE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DOPO IL SODDISFACIMENTO PRIORITARIO DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO AVANZATE DAI DOCENTI DI RUOLO, SUI POSTI RESIDUI, OVVERO NON RICHIESTI.**

E' pertanto evidente la violazione dell'art. 470 comma 1 del testo unico n. 297/94 il MIUR, con riferimento a tutte le Mobilità impugnate laddove è stato previsto, nei CCCCNII e nelle ordinanze sulla mobilità, un'ingiusta precedenza in favore dei neo immessi in ruolo atteso che su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, prevedendo che “5. *Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (art. 8 comma 5) “6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).;”*

*Tale previsione pattizia è in contrasto con l'art. 470 D.lgs n. 297/1994, in quanto le immissioni in ruolo avrebbero dovuto essere disposte solo dopo che erano state soddisfatte le domande di mobilità.*¹

¹ previsione di cui all'art.8 comma 10 , del tutto illegittima , ingiustificata e contraria ai principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti ed in ogni caso da disapplicare perché contraria a quanto previsto da una norma di rango superiore)



Risulta documentalmente provata l'assunzione di numerosi docenti a tempo indeterminato nel corso degli anni scolastici per cui vi è causa, (e comunque anche nel corso dei precedenti anni scolastici) senza precedenza alcuna e, certamente con punteggio inferiore che, sulla base delle ripartizioni previste dai vari CCCCNNII 2019/2020 hanno scavalcato ingiustamente la ricorrente; (cfr doc all. ti n. 8 e 9).

Come indicato in premessa numerosi sono stati i docenti neo immessi in ruolo che si sono visti assegnare (tra l'altro nonostante un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente)la sede presso una scuola della provincia di Napoli così “scavalcando” di fatto la ricorrente . (E tanto fermo il diritto della ricorrente ad essere assunte anche in soprannumero, in virtù dei numerosi posti disponibili sia prima sia dopo la fase della mobilità) .

Tale principio, già enunciato in una recente pronuncia (cautelare) del Consiglio di Stato, tra l'altro confermata dal TAR LAZIO nn. 3053/2020 e 3165/2020, nonché da una recentissima pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.5.2020, (confermata di fatto da numerosi Tribunali tra cui Napoli, Roma e Viterbo e Palermo, cfr doc all.) che, in linea con il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il diritto della docente ad essere assegnata a Caserta con precedenza rispetto ai neo immessi in ruolo. (cfr doc all. n. 11)

Ed infatti, il Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, confermata da ultimo anche da Codesto Ecc.mo tribunale, con riferimento ad un giudizio patrocinato da questo studio legale, con l'Ordinanza n. 9437/2019, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. , riprendendo i principi espressi dal CdS, ha così affermato: “*Con riguardo, poi, al fumus, la ricorrente si duole del contrasto del disposto dell'art. 8 CCNI del 6.03.19 con quanto statuito dall'art. 470 D. Lgs. 297/94, quest'ultima qualificata come norma imperativa.*

Deduce, in particolare che il citato art. 8 CCNI è illegittimo nella parte in cui riserva alle procedure di mobilità solo il 50% dei posti disponibili, mentre l'altro 50% viene destinato alle immissioni in ruolo. Tale stato dei fatti genererebbe “un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo”.

Orbene, al fine di esaminare con maggiore rigore le ragioni di parte ricorrente appare opportuno riportare le disposizioni richiamate.

L'art. 8 CCNI del 6.03.19, ai commi 5 e 6, dispone che “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.



Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.*

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione Del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

L'art. 470 D.Lgs. 297/94, invece, recita "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione".

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.



In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte da parte ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico” La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. La questione di diritto sollevata dalla ricorrente è stata di recente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, seppur solamente in sede cautelare (ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile 2019, n. 2367, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722 del 22.7.2019, in assenza di ulteriori precedenti).

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato: “L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Un ulteriore spunto in materia è offerto dall'art. 30, co. 2 bis D.Lgs. 165/01, il quale detta un principio analogo a quello sancito dall'art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di



mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che "nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico" (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).

Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile). Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

Orbene, è evidente che nel caso di specie il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall'emanazione della predetta norma, alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI del 6.03.19.

Il ricorso, conseguentemente deve essere accolto in parte qua" (cfr Ord. Consiglio di Stato e pronuncia del Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere all. ti 11A e 11B).

Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dal Tribunale di PALERMO e Napoli (rg. 203/2021) con cui veniva affermato che : *"In punto di diritto, va premesso che l'art. 470 co. del DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 dispone: " Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica*



istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico ".

Questa disposizione di legge, dunque, pone un vincolo alla contrattazione collettiva nel senso di attribuire priorità alle operazioni di mobilità professionale e territoriale rispetto alle immissioni in ruolo prevedendo espressamente che queste ultime si svolgano sui posti che residuano una volta esaurite le operazioni di mobilità.

Per la risoluzione del contrasto tra le norme richiamate e l'art. 8 CCNI 6.3.2019 deve tenersi presente che il rapporto tra le fonti legislative e pattizia del rapporto di lavoro pubblico è disciplinato dall' art.2 d. lgs. n.165 \2001 per come modificato

dall'art. 1 l.n.15 \2009 il quale ultimo dispone al co.1: " Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge " e, al co.2: " L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ". La norma di cui al co.1 introduce, quindi, una necessaria riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all'entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, va rilevato che l'art.470 d. lgs . n.297 \1994, in quanto precedente all'entrata in vigore della l.n.15 \2009, è insuscettibile di deroga pattizia.

Il successivo d.lgs n.75 \2017 art.1 ha ulteriormente modificato l'art. 2 d.lgs. n.165 cit. che per l'effetto prevede: " I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai



dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ".

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale opera, dunque, legittimamente nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: " Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge .".

La norma citata, quindi, individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria.

Non può, quindi, che rilevarsi l'illegittimità dell'art.8 CCNI 6.3.2019 nella parte in cui si pone in contrasto con l'art.470 d. lgs n.297 cit. - che garantisce il completamento delle operazioni di mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo - prevedendo per queste ultime la riserva del 50% dei posti disponibili prima dell'espletamento delle operazioni di mobilità.

Accertato, dunque, che nella procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2019 \2020 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi per effetto dell'illegittima riserva in favore delle immissioni in ruolo disposta dal CCNI cit., deve valutarsi illegittima la procedura medesima, svolta sulla scorta di una clausola contrattuale affetta da nullità.

Sul punto, va condiviso l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3722/2019: " L'art. 465 comma 1 de l d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine; ".



Deve, altresì, condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di merito versata in atti da parte ricorrente, sentenze del Tribunale di Roma n. 2478/2020 e del Tribunale di Lanciano n. 167/2017, che si condividono e richiamano.

Il Tribunale di Lanciano ha condivisibilmente affermato che: "... è noto che anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 e.e., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

In proposito la norma da scrutinare è il d.lgs. n. 297/1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il quale all'art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, così recita: "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico". Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservate sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La norma convenzionale di cui al riportato art. 6 del CCNI citato contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la regola iuris di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale (cfr. sul punto ordinanza resa dal tribunale di Campobasso in data 11.12.2015). Infatti, la sottrazione alla mobilità professionale dei posti dispari determina un'irrimediabile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la lettera e con la ratio del citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994. "

Il medesimo principio va applicato in relazione alla clausola contrattuale oggetto del presente giudizio.



Deve, quindi, concludersi che la ricorrente concorreva per la mobilità su tutti i posti disponibili, posti che al contrario sono stati sottratti alla mobilità dall'Amministrazione sulla scorta della norma contrattuale nulla, che dev'essere disapplicata.

Il ricorso, quindi, va accolto con le statuizioni di cui in parte dispositiva, atteso che il Ministero non ha contestato che alcuni dei posti richiesti dalla ricorrente non fossero stati resi disponibili per la mobilità e non ha dedotto né provato che detti posti sarebbero stati assegnati ad altri in sede di mobilità, poiché forniti di posizione punteggiata rispetto alla ricorrente.”

Precisava in particolare il “GIUDICANTE CHE, NELLA SITUAZIONE DI FATTO DEDOTTA, INCOMBE SUL MINISTERO DIMOSTRARE CHE ALTRI PARTECIPANTI ALLA MOBILITÀ AVREBBERO AVUTO DIRITTO AL TRASFERIMENTO NEI POSTI RICHIESTI DALLA RICORRENTE IN LUOGO DELLA MEDESIMA, ANCHE PERCHÉ ESSO OPERA I TRASFERIMENTI ED È L'UNICO AD AVERE LA DISPONIBILITÀ DI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI (DOMANDE, PUNTEGGI, PRECEDENZE, ORDINE DI PREFERENZE), MENTRE IL MIUR - CIÒ NONOSTANTE - NON HA ALLEGATO NÉ DOCUMENTATO SUL PUNTO ALCUNCHÉ. INFATTI “ LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA LAVORATORE, TITOLARE DEL CREDITO, E DATORE DI LAVORO, DEVE TENERE CONTO, OLTRE CHE DELLA PARTIZIONE DELLA FATTISPECIE SOSTANZIALE TRA FATTI COSTITUTIVI E FATTI ESTINTIVI OD IMPEDITIVI DEL DIRITTO, ANCHE DEL PRINCIPIO - RICONDUCIBILE ALL'ART. 24 COST. E AL DIVIETO DI INTERPRETARE LA LEGGE IN MODO DA RENDERE IMPOSSIBILE O TROPPO DIFFICILE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE IN GIUDIZIO DELLA RIFERIBILITÀ O VICINANZA O DISPONIBILITÀ DEI MEZZI DI PROVA “ CON LA CONSEGUENZA CHE “ OVE I FATTI POSSANO ESSERE NOTI SOLO ALL'IMPRENDITORE E NON ANCHE AL LAVORATORE, INCOMBE SUL PRIMO L'ONERE DELLA PROVA NEGATIVA “ (VD. EX PLURIBUS CASS N. 20484 DEL 25/07/2008; CASS. N. 6008 DEL 17/04/2012).”

Alla luce di quanto detto pertanto il Tribunale, previa disapplicazione dell'artt. 8 per la mobilità 2022/2023, che nella materia de qua non può derogare alla fonte primaria in quanto non espressamente rientrante nella deroga di cui all'art. 2 del Dlgs 165/2001 , avrebbe dovuto dichiarare il diritto della docente ad essere assegnate con precedenza rispetto ai neo immessi in ruolo (con o senza precedenza alcuna). E tanto anche in virtù dei



numerosi posti vacanti (come dedotto in ricorso anche successivamente alla procedura di mobilità).²

Per tali motivi **il Tribunale, facendo buon uso delle previsioni di cui all'art. 2697 c.c., dichiarata l'illegittimità dei CCNI dichiarando il diritto della ricorrente al trasferimento presso una delle sedi prescelte anche tenuto conto** del principio meritocratico e di vicinorietà, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa , anche in soprannumero .

* * * * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

- 1) previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'O.M. n 45 del 25.02.2022, e del CCNI sulla mobilità del personale docente relativo al triennio 2022/2025 sottoscritto in data 18.05.2025, con particolare riferimento all'artt. 8, (per la parte in cui viene riservata, al termine dei trasferimenti provinciali una quota pari al 50 % del totale delle disponibilità ai docenti neo immessi in ruolo, in violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/94, e quindi viene riconosciuta in favore di quest'ultimi una precedenza , ai fini delle assegnazioni dei posti disponibili nella provincia di Napoli, a danno dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale aventi, in ogni caso, punteggio superiore,
- 2) accertare e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente (e, per quanto di ragione delle relative graduatorie e di tutti gli atti e determinazioni compiuti dal MIUR in violazione di legge e/o errore materiale nella formazione della graduatoria finalizzata alle assegnazioni nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto) e,
- 3) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza rispetto ai docenti neo immessi in ruolo per l'A.S. 2022-2023 (ex art. 470 e ss del D.Lgs 297/94) (stante anche i numerosi posti disponibili)e quindi ad essere assegnate presso una delle sedi dalle stesse prescelte e comunque site nella provincia di Napoli e, per l'effetto

²Pertanto, (con espresso riferimento alle operazioni ordinarie di mobilità, al netto delle assunzioni effettuate, con priorità rispetto ai trasferimenti- a parere dello scrivente illegittimamente - ex art. 18 quater del DL 126/2019 con riferimento alle c.d. "quota cento ") il MIUR avrebbe dovuto subordinare la possibilità di disporre nuove assunzioni solo a seguito dell'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria .



4) condannare il Ministero convenuto, per quanto di ragione, di assegnare la ricorrente presso la sede dalla stessa prescelta nell'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2022/2023 e comunque presso l'Ambito Territoriale/Comune della provincia prescelta dalla ricorrente (dove tuttora risultano posti disponibili assegnati ingiustamente ai decenti non di ruolo iscritti nelle GAE e/o GPS) (anche) tenuto conto del punteggio effettivamente loro riconosciuto su posto comune anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra non utilizzati, in via provvisoria, anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o di istruzione per l'età adulta e comunque, in applicazione del criterio di vicinorietà;

5) in mero subordine, accertato che i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (ai fini della determinazione del numero dei posti da assegnare ai trasferimenti) come determinati dall'amministrazione è inferiore a quello effettivamente necessario per ricoprire posti vacanti (oggetto poi di assunzioni a tempo determinato da GAE e/o GPS) e, conseguentemente, riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi indicate nella relativa domanda di mobilità in virtù dei posti vacanti e disponibili;

6) condannare conseguentemente il Ministero convenuto, per quanto di ragione, di assegnare la ricorrente presso la sede dalla stessa prescelta nell'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2022/2023 come meglio indicato al punto 4 che precede quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto;

7) disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti ;

* * * * *

8) o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti ;

9) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati in via istruttoria si

CHIEDE

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 20 del presente ricorso da intendersi



integralmente qui riportate nonché sulle seguenti circostanze ove contestate dalla controparte :

1. vero è che tuttora presso gli ambiti prescelti della ricorrente vi sono tuttora posti vacanti con conseguente necessità da parte degli uffici scolastici di provvedere a nuove assunzioni a termine;

2. vero che, con riferimento alle province prescelte della ricorrente, ai fini dell'assegnazione provvisoria, sia su infanzia che su primaria , vi sono numerosi posti disponibili su sostegno ;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico Regionale Campania, e di USP Napoli p.t. :

2. Dirigenti scolastici provincia di Napoli,e comunque degli ambiti prescelti della ricorrente;

C) ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto della ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

a. degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione e/o immissione in ruolo, con precedenza rispetto alla ricorrente negli Ambiti/distretti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze;

b. di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di mobilità anche con riferimento all'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Napoli, Casn relazione agli AA.SS: per cui vi è causa e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente;

c. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti;

D) l'elenco dei contratti a tempo indeterminato sottoscritti nella provincia di Napoli;

E) la documentazione inerente le nomine a ruolo di tutti i docenti assunti nella provincia di Napoli al fine di verificare l'esatta posizione in graduatoria degli stessi e le rispettive precedenze;

D) ammettersi CTU consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare e determinare sulla base della documentazione prodotta ed richiesta al capo che precede , se il provvedimento di mancata assegnazione della ricorrente è conforme a legge e se le preferenze spettanti



alla ricorrente sono state rispettate e, ancora, la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e, ancora, se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

- Con riserva, sin da ora di agire per il maggior danno subito anche a seguito del protrarsi della condotta illegittima della convenuta.

1. Busta paga;
2. Assegnazione provvisoria;
3. domanda di mobilità 2022-2023;
4. lettera notifica mobilità 2022-2023,
5. CCNI sulla mobilità anno 2022/2023;
6. OM sulla mobilità anno 2022/2023 e ccnl-scuola-2006-2009-sequenze-contrattuali-aggiornato-al-maggio-2012 (6a);
7. Primaria-bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_25062020 e elenco riassuntivo 7a;
8. determina e immessi in ruolo GM e da Gae e convocazioni e disponibilità immissioni in ruolo;
9. disponibilità immissioni in ruolo - NA_ da GM ed elenco (9a) ;
10. disponibilità immissioni in ruolo - NA_ da GAE ed elenco (9a) ;
11. Dotazioni organiche;
12. Precedenti giurisprudenziali ;

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Avv. Emilio Iacobelli, in qualità di procuratore della ricorrente,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente AA.SS. 2022-2023 nonché del diritto legittimo scorrimento della graduatoria ;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Napoli , e comunque quantomeno della Campania;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *sopra riportato* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti



attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019 nell' ambito territoriale della provincia di Napoli, (e comunque della Campania)per le classi di concorso EEEE ;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, e altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti tenuto conto che il sito Istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) risulta seguito con elevata frequenza da tutti i docenti .
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché Giudice Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero convenuto;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Salvis iuribus

Napoli, li

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile.

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

